

# COMUNE DI ALANNO (PROV. PE)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Reg.	<b>Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE.</b>
DATA 02/07/2003	

L'anno duemilatre, il giorno due, del mese di luglio, alle ore 19.50 alla prima convocazione in sessione straordinaria.

Nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio comunale si è riunito con la presenza dei signori:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
TOCCO	ENISIO	X	
PEZZI	OSCAR	X	
ODOARDI	ELIO	X	
DI MICHELE	ANGELO	X	
ODOARDI - DI MICHELE	LIDIA	X	
CHIULLI	GIANFRANCO DOMENICO	X	
DE MELIS	VINCENZO	X	
ASSETTA	GIOVANNI	X	
DI DOMIZIO	FABIO	X	
BUCCELLA	GAETANO CAMILLO		X
ODOARDI	GABRIELE	X	
SERAFINI	ANTONIO	X	
VERROCCHIO	UMBERTO		X
CANOSA	ALDO	X	
ODOARDI	MARIO	X	
CANALE	RENATO		X
PERNA	ROCCO	X	
<b>TOTALE CONS. PRESENTI/ASSENTI</b>		14	3

Assegnati n° 17  
In Carica n° 17

Presenti n° 14  
Assenti n° 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori: //

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Vania De Cocco.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

Premesso che :

- numerose novità normative e giurisprudenziali hanno interessato la materia delle sanzioni amministrative pecuniarie, novità che impongono di intervenire con apposita disciplina regolamentare;
- con legge n. 3 del 16/01/2003, integrativa del D.Lgs. n. 267/2000, è stato inserito l'art. 7-bis dedicato alle sanzioni per le violazioni ai regolamenti comunali;
- è stato in tal modo ripristinato il potere degli Enti Locali di sanzionare le violazioni ai propri regolamenti;
- la citata disposizione ha colmato la lacuna creata nell'ordinamento dallo stesso D.Lgs. n. 267/2000, il quale ha abrogato gli artt. dal 106 al 110 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, che disciplinavano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali, lacuna che era stata segnalata al legislatore dal Consiglio di Stato con proprio parere n. 885 del 17 ottobre 2001;
- come sottolineato nella nota di indirizzo dell'ANCI dell'01/03/2003, la formulazione del citato articolo 7-bis rende evidente che:
  - sotto un profilo letterale, la sanzione amministrativa è d'immediata applicazione ai soli regolamenti comunali, essendo escluse le ordinanze sindacali;
  - mancano i riferimenti normativi che riguardano la possibilità, per l'Ente locale, di graduare la sanzione da applicare, che normalmente in passato era direttamente proporzionale alla gravità teorica della violazione (vigente l'abrogato art. 107 del R.D. del 1934, espressamente richiamato dall'art. 16 comma 2 della L. n. 689/81, era possibile derogare alla regola generale indicata nel comma 1 dello stesso art. 16; venendo a mancare detta normativa, è pienamente applicabile la sola possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta con una somma pari alla terza parte del massimo, se più favorevole, pari al doppio dell'importo previsto nel minimo);
  - ad ogni tipo di violazione alle norme regolamentari è applicabile la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, con facoltà di pagamento in misura ridotta più favorevole di euro 50,00, pari al doppio del minimo entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, come previsto dall'art. 16 della L. n. 689/81;
  - non possono essere applicate sanzioni accessorie diverse da quelle previste dagli artt. 13 e 20 della L. n. 689/81 (sequestro facoltativo o obbligatorio e confisca);
  - non è stata esplicitata la competenza del Dirigente in materia di provvedimenti amministrativi per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previsti dalla L. n. 689/81;

Ritenuto opportuno, come suggerito dall'ANCI nella citata nota, nell'attesa che sui nuovi temi in discussione intervenga opportunamente la giurisprudenza e si consolidi pienamente l'attuazione dell'autonomia normativa dei Comuni, di estendere, mediante regolamento adottato dal Consiglio comunale, alle ordinanze sindacali la portata del più volte citato art. 7-bis, nonché di avvalersi dei regolamenti per fornire criteri in ordine alla graduazione delle sanzioni in sede di emanazione dell'ordinanza- ingiunzione;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione del regolamento comunale sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze, formulato in 16 articoli, nell'unito testo allegato, le cui principali disposizioni sono qui di seguito illustrate :

- con riferimento al profilo relativo al trattamento sanzionatorio per le violazioni delle ordinanze, si ritiene di dover estendere alle stesse il trattamento sanzionatorio previsto per le violazioni ai regolamenti sulla base del valore immediatamente precettivo dell'articolo 117 della Costituzione;
- dal momento che a livello giurisprudenziale si sta consolidando il principio secondo il quale il termine per emettere l'ordinanza - ingiunzione è, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990, di trenta giorni, salvo diversa disposizione regolamentare, si ritiene di dover stabilire un

termine che salvaguardi le esigenze di buon andamento ed efficienza dell'attività amministrativa e contemporaneamente consenta agli uffici di poter portare a compimento in un tempo ragionevole l'istruttoria dei procedimenti sanzionatori;

- con riguardo alla individuazione dell'organo competente a ricevere i rapporti ed a emanare le ordinanze di archiviazione o di irrogazione delle sanzioni, si fa applicazione degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilendo una simmetria tra competenza alla gestione di una certa materia e competenza a sanzionare le violazioni previste per quella materia stessa;
- in merito alla graduazione delle sanzioni in sede di ordinanza – ingiunzione, si privilegia il parametro della gravità oggettiva dell'illecito, con la possibilità di successivi correttivi collegati a elementi soggettivi; mentre riguardo al pagamento rateale della sanzione, si fa ricorso alle dichiarazioni sostitutive per l'istruttoria sullo stato di indigenza dell'interessato;

Visti gli artt. 7 e 42 del D. Lgs. n. 267/2000, relativamente agli atti di competenza dei Consigli comunali;

Visto lo Statuto comunale;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che vengono integralmente richiamate, di approvare il regolamento comunale sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze formulato nell'unito testo allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale.



# **REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento contiene le norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

## **Articolo 2**

### **Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei regolamenti**

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 le disposizioni dei regolamenti comunali, che stabiliscono sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali in misura diversa da quella indicata al comma 1, si intendono sostituite nel senso che si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

## **Articolo 3**

### **Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali**

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 500 euro.

## **Articolo 4**

### **Pagamento in misura ridotta**

1. È ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, nella misura di 50 euro, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.

2. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

3. Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

## **Articolo 5**

### **Spese**

1. Le spese di procedura, comprese quelle di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili.

## **Articolo 6**

### **Sanzioni amministrative accessorie**

1. Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano esclusivamente le sanzioni accessorie previste dall'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

## **Articolo 7**

### **Individuazione degli organi addetti al controllo**

1. In attuazione dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 sono addetti al controllo gli appartenenti alla Polizia Municipale.



2. Sono addetti al controllo altresì i soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'ente, incaricati dall'amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni regolamentari.

3. Gli addetti al controllo devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta.

4. Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle leggi vigenti.

## **Articolo 8**

### **Verbale di accertamento**

1. Il processo verbale di accertamento deve contenere:

- a) l'intestazione dell'ente;
- b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- c) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- d) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- e) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
- f) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- g) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- h) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
- i) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;
- j) i motivi della mancata contestazione immediata;
- k) la sottoscrizione del verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

2. Se il responsabile si rifiuta di firmare il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale.

3. In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnato al responsabile.

## **Articolo 9**

### **Ordinanza - ingiunzione**

1. Nell'ordinanza - ingiunzione l'Autorità competente dovrà determinare l'importo della sanzione irrogata attenendosi ai parametri di cui all'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. In attuazione del comma 1 la sanzione sarà determinata avendo riguardo innanzi tutto alla gravità del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.

3. L'autorità può procedere a riduzioni o aumenti della misura individuata nel comma 2, in considerazione dell'opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare le conseguenze della violazione, della personalità del responsabile, delle sue condizioni patrimoniali.

4. Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui al comma 3, se non risultanti agli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e documenti eventualmente inviati dall'interessato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Legge 24 novembre 1981 n. 689.

5. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere sentito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Legge 24 novembre 1981 n. 689, l'Autorità invita l'interessato a rendere dichiarazioni in ordine a fatti, stati e qualità personali utili ai fini della determinazione di cui al comma 3.

## **Articolo 10**

### **Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa**

1. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile degli Uffici e dei Servizi con funzioni dirigenziali, preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali.
2. Il Responsabile riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Il Responsabile sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Il Responsabile può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

## **Articolo 11**

### **Termine per l'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione**

1. L'ordinanza - ingiunzione deve essere emanata nel termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta.
2. L'ordinanza - ingiunzione, emanata nel termine di cui al comma 1, deve essere notificata senza ritardo.

## **Articolo 12**

### **Ordinanza di archiviazione**

1. L'ordinanza motivata di archiviazione degli atti nel caso di infondatezza dell'accertamento, deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

## **Articolo 13**

### **Pagamento rateale della sanzione pecuniaria**

1. Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, al pagamento rateale della somma portata dall'ordinanza - ingiunzione.
2. La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti il suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad allegare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo di ciascuna di esse.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della Legge 689/1981, l'importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2, non potrà superare il 20% dell'ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti.

## **Articolo 14**

### **Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione**

1. Il comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati.
2. L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l'ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.
3. In casi di particolare complessità può essere conferito l'incarico a un avvocato.

## **Articolo 15**

### **Esecuzione delle sanzioni**

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza - ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.

2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

#### **Articolo 16**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disposto si applicano la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.



OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO  
COMUNALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGO-  
LAMENTI E DELLE ORDINANZE.


Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità **TECNICA** in ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione:

**FAVOREVOLE** **NON FAVOREVOLE**

(cancellare il parere che non interessa)

DATA 27/06/03

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RAQ. COLLABORANTE CARMINE



Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità **CONTABILE** in ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione.

**FAVOREVOLE** **NON FAVOREVOLE**

(cancellare il parere che non interessa)

DATA \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione:

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F. 10 (Dr. Serafini Antonio)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F. 10 (Dott.ssa De Cocco Vania)



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.

.....  
IL PRESIDENTE

f.to SERAFINI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA DE COCCO VANIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 09 LUG 2003 con Prot. n. 4549, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n.267);
- è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. N. 267/2000) con lettera n. ...., in data .....

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno .....
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000);
- Ha acquisito efficacia il giorno ....., avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. ...., in data ..... (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);

Dalla Residenza municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to .....

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li

09 LUG. 2003



Il Funzionario Incarico